

CIRCOLARE N° 11/2023

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2022

Lo Studio Bandera desidera ricordare che entro il **16/03/2023** dovrà essere rilasciata la **certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nell'anno 2022** a soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La certificazione in esame va predisposta utilizzando il **modello "CUPE"**, approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 10633 del 15.01.2019 ed aggiornato in data 11.02.2021, recependo le novità introdotte dal decreto fiscale 2020, in base al quale i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Si ricorda che il modello ha recepito le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, equiparando il trattamento fiscale delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Pertanto, per i **dividendi conseguiti dal 1° gennaio 2018** si applicherà la **ritenuta del 26% a titolo d'imposta**, sia ai soci titolari di partecipazioni qualificate che non qualificate.

Con riferimento invece alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti di cui al D.M. 26 maggio 2017. Nello specifico:

- gli utili maturati fino al periodo d'imposta 2007 sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 40%;
- gli utili maturati dal periodo d'imposta 2008 e fino al periodo d'imposta 2016 sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%;
- gli utili maturati nel periodo d'imposta 2017 sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%.

La diversa misura percentuale di concorrenza al reddito è collegata all'aliquota IRES applicata dalla società, la quale a sua volta dipende dall'anno in cui si sono formati gli utili (vedi tabella).

Anno produzione utile	Aliquota IRES	Concorrenza IRPEF
fino 2007	33 %	40 %
2008 – 2016	27,5 %	49,72 %
2017	24 %	58,14 %

Importante la precisazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n.3 del 2022, secondo cui è necessario che la distribuzione sia validamente approvata **con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022** per fruire del regime transitorio previsto dalla legge di Bilancio 2018 e ciò **indipendentemente** dal fatto che l'effettivo pagamento dei dividendi avvenga in data successiva.

Obbligati al rilascio del modello di certificazione sono:

- i soggetti IRES (S.r.l., S.p.A., ecc.), residenti e non residenti, che **nel 2022 hanno corrisposto utili**;
- i soggetti che **nel 2022 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili** (proventi riferiti a titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a) TUIR, interessi riquilificati come dividendi per effetto dell'applicazione della *thin capitalization* ex art. 98 TUIR - in vigore fino al 31.12.2007 -);
- i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che, in forza di un **contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto**, hanno corrisposto somme all'associato nel corso del 2022. (Qualora l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro – associati di solo lavoro – gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione dovranno essere dichiarati nel modello C.U. da trasmettere telematicamente entro il prossimo 16/03/2023).

La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione:

- di **riserve di capitale** (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR sono considerate utili o riserve di utili (la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale applicabile);
- di **utili o riserve di utili** da parte di società in regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR, formati nei periodi di validità dell'opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci.

L'obbligo di rilasciare la certificazione è richiesto esclusivamente per gli utili/proventi equiparati assoggettati a **ritenuta a titolo d'acconto** o **non assoggettati ad alcuna ritenuta**; pertanto la certificazione **non deve essere rilasciata** per gli utili e altri proventi assoggettati a:

- **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** (art. 27 DPR 600/73): si tratta degli utili a soci persone fisiche "non qualificati" (si ricorda che sugli utili da partecipazioni "non qualificate" la ritenuta è pari al **26%**);
- o ad **imposta sostitutiva** (art. 27-ter DPR 600/73).

Si ricorda che i dividendi percepiti da società di capitali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%. Su tali dividendi non viene applicata alcuna ritenuta.

Si ricorda infine che, qualora, in relazione allo **stesso soggetto**, siano certificati utili ed insieme **uno o più** proventi equiparati, formati in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione, devono essere rilasciate ai percettori **certificazioni distinte**.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi (Mod 730/2023 o Mod. Redditi/2023).

Il modello di certificazione verrà utilizzato anche da coloro che hanno corrisposto le suddette somme per la compilazione del quadro SK del Mod. 770/2023.

I clienti con contabilità autonoma ed esterna, qualora vogliano incaricare lo Studio Bandera alla predisposizione della Certificazione, dovranno trasmettere la seguente documentazione:

- copia della delibera assembleare di distribuzione degli utili con relative schede contabili e documenti attestanti il pagamento;
- documentazione attestante la corresponsione di proventi equiparati ad utili;
- documentazione attestante la corresponsione di somme all'associato in partecipazione.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.